

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 Aprile 2010)

DECRETO n. 39

Oggetto: Remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti dell'anno 2010, Case di Cura private accreditate

IL COMMISSARIO AD ACTA

PRESO ATTO che con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Aprile 2010 il presidente Renata Polverini, è stato nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi regionali per la spesa sanitaria;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.10.08 è stato nominato il Sub-Commissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Lazio con il compito di affiancare il commissario ad *acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 98;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni" il quale, prevedendo norme attuative da parte del Governo centrale e di quello regionale, ribadisce l'obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato di prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n.311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" ed in particolare l'art.1, comma 180 che ha previsto per le regioni interessate, qualora si verificasse una situazione di squilibrio economico – finanziario, l'obbligo di procedere ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

VISTA l'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 che in attuazione della Legge Finanziaria dello Stato pone in capo alla Regione:

- l'impegno ad adottare provvedimenti in ordine alla razionalizzazione della rete ospedaliera con l'obiettivo, tra l'altro, del raggiungimento degli standard nazionali relativi alla dotazione di posti letto per mille abitanti e al tasso di ospedalizzazione (art.4);
- l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario

RITENUTO che i budget annuali 2010 di prestazioni per acuti per singoli soggetti erogatori, di cui al presente decreto, devono comunque riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei budget medesimi;

RITENUTO necessario chiarire che i budget 2010 delle Case di Cura private sono comprensivi anche delle prestazioni erogate ai residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari);

RITENUTO necessario chiarire inoltre che i budget 2010 delle Case di Cura private non sono comprensivi delle prestazioni incentivate e del neonato sano;

STABILITO pertanto di dover accantonare per l'anno 2010 un importo di € 3.500.000,00= per la remunerazione delle prestazioni DRG 391 erogate dalle Case di Cura private;

STABILITO inoltre le funzioni ex art. 8 sexies D.Lgs 502/92 verranno remunerate a costo standard così come definite con apposito decreto;

RITENUTO Di adottare uno "Schema di Accordo" per l'anno 2010 per le prestazioni ospedaliere per acuti allegato come parte integrante del presente decreto con la denominazione "Schema di accordo acuti 2010";

STABILITO che il suddetto schema di accordo, con l'indicazione del tetto assegnato come da allegato del presente decreto, potrà essere sottoscritto da ogni singolo soggetto erogatore

STABILITO altresì che la sottoscrizione degli accordi 2010 si riferiscono al periodo dal 1 gennaio 2010 al 31.12.2010;

RIBADITO che, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D.lgs 502/92, la remunerazione delle prestazioni erogate non può essere corrisposta al di fuori della sottoscrizione degli accordi contrattuali;

RITENUTO opportuno che le Aziende Sanitarie Locali dovranno proporre i detti schemi di accordo ai singoli soggetti erogatori, e se accettati e sottoscritti, dovranno inviare un originale alla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria-Risorse Umane e Sanitarie – Area Pianificazione Strategica - del dipartimento Sociale della Regione Lazio;

RIBADITO che detti budget sono comprensivi delle prestazioni erogate a cittadini provenienti da altre regioni

